

Pubblicato il 27/01/2025

N. [00036/2025](#) REG.PROV.COLL.
N. [00401/2024](#) REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 401 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Nicolini, Debora Cara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- a) del verbale n. -OMISSIS- nella parte in cui la Commissione Elettorale costituita per l'elezione del Consiglio accademico del -OMISSIS- di Cagliari ha disposto la pubblicazione dell'elenco dei candidati eletti alla carica di componente del Consiglio accademico, triennio 2023/2026, senza includere il nominativo del ricorrente;
- b) del verbale n. -OMISSIS- redatto dalla Commissione Elettorale per l'elezione del Consiglio accademico – triennio 2023/2026, non conosciuto nei suoi contenuti;
- c) di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso ai superiori provvedimenti, comprese, ove occorra, le note del Direttore del -OMISSIS- -OMISSIS- e della Commissione Elettorale per l'elezione del Consiglio Accademico – triennio 2023/2026, adottate entrambe in riscontro al reclamo avanzato dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS- di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, docente presso il -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- di Cagliari, ha esposto di essere risultato eletto all'esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Accademico dell'Ente, triennio 2023/2026, avendo riportato n. 32 voti ed essendosi classificato alla posizione n. 3.

Tuttavia, egli è stato poi escluso in quanto ha tardivamente, rispetto al termine all'uopo sancito dall'art. 35, comma 4 del Regolamento Generale del -OMISSIS-, rinunciato al ruolo di componente della RSA, optando per la carica di componente del Consiglio Accademico, per il quale l'art. 33, comma 1, lett. c) del suddetto Regolamento prevede l'incompatibilità tra esse.

2. Avverso gli atti epigrafati, il ricorrente ha dedotto:

- *I Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del Regolamento Generale del -OMISSIS-. Eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento e illogicità – ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per straripamento*, in quanto il *dies a quo* per l'esercizio del diritto di opzione, a pena di decadenza, tra le due cariche incompatibili, deve essere nel caso di specie individuato non già nel 5.3.2024, come ritenuto dall'amministrazione, perché essa è la data di pubblicazione dell'elenco solo provvisorio degli eletti, laddove il risultato definitivo è stato pubblicato solo il 17.03.2024, per cui alcuna rilevanza ostativa hanno le note trasmesse dal ricorrente al -OMISSIS- nelle date del -OMISSIS- e 1-OMISSIS- in qualità ancora di rappresentante sindacale, avendo egli fatto pervenire,

pacificamente, tramite pec, il successivo 18.03.2024, l'opzione per la carica di componente del Consiglio Accademico nel termine regolamentare di 48 ore dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti.

- II *Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35, 43 e 118 del Regolamento Generale del -OMISSIS-. Eccesso di potere per violazione del principio di buona fede e correttezza*, in quanto, anche a voler seguire l'avversa tesi interpretativa, l'agere amministrativo sarebbe illegittimo, in quanto il -OMISSIS- avrebbe da subito dovuto dichiarare decaduto il ricorrente, non confermando il risultato in data -OMISSIS-.03.2024.

Inoltre, depone in tal senso l'art. 118 del Regolamento, previsto per le procedure elettorali in modalità telematica, che richiama la proclamazione degli eletti quale atto conclusivo, avvenuta nel caso di specie il 17.03.2024.

3. Resiste in giudizio il -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- di Cagliari, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Con ordinanza cautelare n. 168 del 20.06.2024, è stata accolta l'istanza cautelare e disposto il riesame da parte dell'amministrazione, alla luce della seguente motivazione:

“- l'indicazione di “elenco provvisorio” di cui al verbale n. - OMISSIS-, che pur appare frutto di errore materiale (doc. 8), che è stato oggetto di correzione a seguito di richiesta del direttore amministrativo (doc. 9), contenendo il nuovo verbale l'indicazione di “elenco definitivo” (doc. 10), non appare essere

stato pubblicato, mancando la prova in tal senso e alcuna indicazione, anche solo presuntiva, in merito;

- di tal che, risulta unicamente la pubblicazione dell'elenco n. - OMISSIS- quale elenco provvisorio, non seguita da una pubblicazione di elenco definitivo e il primo atto successivamente pubblicato appare essere perciò solo il verbale di proclamazione degli eletti del -OMISSIS-;

- l'art. 35, comma 3 del Regolamento dispone che i titolari di cariche incompatibili possono candidarsi, ma “se verranno eletti dovranno optare per una sola carica, dandone comunicazione scritta al Presidente e al Direttore entro 48 ore dalla Pubblicazione dei risultati dell'elezione del Consiglio Accademico”, articolando poi il procedimento nel senso di prevedere la pubblicazione di un elenco provvisorio di eletti, avverso il quale poter proporre reclami e, di poi, “la Commissione elettorale dispone la Pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati al Consiglio Accademico specificando in forma sintetica le motivazioni di eventuali esclusioni, comprese quelle relative agli eventuali dati giudiziari, per quanto consentito dall'articolo 65 del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196”;

- in assenza di ulteriori indicazioni dell'atto di regolazione in esame, mancando la prova della pubblicazione dell'elenco definitivo degli eletti ed essendo, allo stato, provata la sola pubblicazione della proclamazione degli eletti il 17.03.2024, da tale momento appare dover essere fatto decorrere il termine di 48

ore per l'opzione da parte del ricorrente in relazione alla carica da ricoprire, comunicata il 18.03.2024".

5. Tale ordinanza è stata appellata al Consiglio di Stato, il quale ha respinto l'appello in quanto *"- il profilo di fatto dirimente ai fini del presente giudizio sarà oggetto di approfondimento nella sede di merito, fissato in primo grado per il 20 novembre prossimo;*

- nelle more non sono ravvisabili apprezzabili ragioni per modificare l'assetto dei rapporti costituitosi per effetto dell'ordinanza cautelare appellata, ma casomai per stabilizzarlo, onde assicurare la continuità della carica conseguita dal ricorrente fino alla decisione nel merito" (sez. VII, ord. n. 3331/2024).

6. L'amministrazione, in relazione al riesame disposto con l'ordinanza cautelare citata, ha adottato il verbale n. -OMISSIS-, con il quale la Commissione Elettorale ha così provveduto, confermando il proprio precedente provvedimento:

"Considerato

- che il verbale n. -OMISSIS-, pubblicato il -OMISSIS-, denominato "Elenco definitivo eletti Consiglio Accademico", conteneva per refuso nel corpo del medesimo verbale la dicitura "elenco provvisorio" e che, al fine di scongiurare dubbi, il Responsabile del Procedimento ha prontamente segnalato con mail alla commissione elettorale e per conoscenza al Prof. -OMISSIS- il refuso;

- che in data -OMISSIS- si è prontamente provveduto alla correzione dell'errore materiale;

- che, successivamente alla correzione dell'errore materiale, il verbale corretto n. -OMISSIS- contenente l'elenco definitivo degli eletti al Consiglio Accademico, è stato pubblicato;

- che, in particolare, il webmaster sig. -OMISSIS-, incaricato delle pubblicazioni all'Albo Pretorio del sito istituzionale del -OMISSIS-, in data -OMISSIS- ha provveduto alla pubblicazione e sostituzione del verbale n. -OMISSIS- corretto e a darne inoltre conferma alla Commissione tramite mail alle 19.51 del -OMISSIS-, data a partire dalla quale il verbale risulta a tutt'oggi visibile nella sua forma corretta; - che l'Amministrazione è in grado di provare l'intervenuta pubblicazione del verbale corretto;

Tanto premesso,

la Commissione Elettorale, accogliendo l'invito alla rivalutazione del T.A.R. Sardegna, pertanto, non può che confermare tutti gli atti impugnati, nell'epigrafe trascritti.”.

6. All'udienza pubblica del 20.11.2024, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e rispettive memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. All'esito della fase di merito del giudizio, ritiene il Collegio che siano stati acquisiti sufficienti elementi probatori per ritenere infondato il ricorso, che deve quindi essere rigettato.

8. Ciò vale con particolare riferimento al primo motivo che, in sede cautelare, allo stato degli atti, aveva condotto ad una

valutazione di possibile fondatezza dello stesso, stante la mancata prova in giudizio della pubblicazione di un elenco definitivo degli eletti, ma solo di un elenco provvisorio, ritenuto insufficiente ai fini della decorrenza del termine di 48 ore di cui all'art. 35, comma 3 del Regolamento, entro il quale esercitare l'opzione tra le due cariche incompatibili da parte del ricorrente (il ruolo di componente della RSA di cui era già titolare rispetto alla carica di componente del Consiglio Accademico, per cui era stato eletto).

8.1. Tuttavia, a valle dello svolgimento della fase istruttoria e, in particolare, del deposito di ulteriore documentazione da parte del -OMISSIS- resistente, ad avviso del Collegio può ritenersi provata la pubblicazione dell'elenco definitivo degli eletti, dunque con la dicitura corretta rispetto a quella di elenco provvisorio degli eletti, essendo stata pubblicata in data -OMISSIS- la versione rettificata dell'elenco già pubblicato, pacificamente, il -OMISSIS-.

In tal senso, l'amministrazione ha depositato, per la fase di merito, in primo luogo, le schermate del sito istituzionale da cui risulta che, in data -OMISSIS-, era stato pubblicato l'elenco denominato, in tale pagina, "*definitivo*" degli eletti (docs. 21-22).

È pacifico che tale pubblicazione rimandasse poi all'apertura di un file nel quale era contenuta l'erronea indicazione, nel corpo del testo, di elenco provvisorio, ma offre già un primo elemento probatorio, di carattere indiziario, che avrebbe dovuto indurre la parte ricorrente, se compiutamente diligente, a considerare come

tale elenco fosse in realtà un elenco definitivo degli eletti.

Ciò anche alla luce della circostanza per cui l'errore materiale contenuto nel documento (la dicitura "*provvisorio*" e non "*definitivo*") era stato segnalato dal responsabile del procedimento anche al Prof. -OMISSIS-, odierno ricorrente (doc. 9) e la circostanza è peraltro incontestata.

Si aggiungono e completano il quadro probatorio circa la pubblicazione dell'elenco rettificato già in data -OMISSIS- i documenti depositati dall'amministrazione in vista dell'udienza di merito sub. 23-24-25, quali:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico che ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del verbale corretto;
- la corrispondenza e-mail tra il presidente della commissione elettorale e il tecnico intervenuta il -OMISSIS- circa l'avvenuta pubblicazione.

Ora, è senz'altro vero che tali ultimi documenti non costituiscano una prova piena del fatto che con essi si intende provare, *i.e.* la pubblicazione in data -OMISSIS- del verbale emendato dal refuso, ma assumono valore indiziario, dovendo essere letti in combinato disposto con i già sopra citati ulteriori elementi.

Tutti, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti tali da fornire supporto al ragionamento presuntivo *ex art.* 2729 c.c., per cui tali elementi, siccome non superati da prova contraria, forniscono base probatoria al fatto ignoto dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco rettificato in data -OMISSIS-, seppur in

via presuntiva, che può essere certo superata da altra prova contraria, che però nel caso di specie non risulta acquisita al giudizio.

E tali sono gli elementi probatori sin qui citati poiché si presentano gravi, alla luce *“dell’attitudine dimostrativa della presunzione anche in termini di solidità della deduzione inferenziale alla sua base”*, nonché e soprattutto concordanti, *“con ciò intendendosi che il risultato del ragionamento presuntivo deve porsi in armonia con il complesso delle altre risultanze probatorie emerse in sede istruttoria”* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2023, n. 1597).

Tale complesso di elementi probatori, seppur non sufficienti, autonomamente, a fornire evidenza della pubblicazione dell’elenco rettificato, conducono infatti tutti verso la medesima conclusione in relazione al fatto ignoto.

Essi, non essendo superati da alcuna prova contraria singola, forniscono dunque sufficiente base probatoria presuntiva dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco definitivo degli eletti del -OMISSIS- in versione rettificata dal -OMISSIS-, in relazione al quale la parte ricorrente non ha offerto prova contraria – né essa è comunque acquisita al giudizio - atta a superare la prova raggiunta in via presuntiva attraverso elementi, questi sì, documentali e insuperati.

Discende dal ragionamento così svolto che deve ritenersi provata la circostanza dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco definitivo

(rettificato anche nel corpo del testo, ove si faceva riferimento al “provvisorio”, nella versione pubblicata il -OMISSIS-) in data -OMISSIS- e che tale circostanza dovesse considerarsi nota alla parte ricorrente, alla luce di tutti gli elementi sopra esposti.

Di tal che, è senz’altro tardiva la rinuncia all’incarico, incompatibile con la carica di rappresentante in consiglio accademico, di rappresentante RSA di cui era titolare il ricorrente, avvenuta solo il 18 marzo 2024, a valle della pubblicazione del verbale di proclamazione degli eletti, avvenuta il 17 marzo 2024.

Ne discende l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

9. Tale dichiarazione di rinuncia sarebbe, in tesi di parte ricorrente per come esposta nel secondo motivo di ricorso, tempestiva proprio giacché, comunque, intervenuta entro le 48 ore dalla pubblicazione del verbale di proclamazione degli eletti, essendo esso il *dies a quo* a cui guardare nel caso di specie, trattandosi di procedura elettorale svoltasi in modalità telematica, a norma dell’art. 118 del Regolamento e, segnatamente, del comma 5, obliterandosi perciò qualsiasi ulteriore adempimento, quali quelli previsti dall’art. 35 del Regolamento.

10. La tesi non può essere condivisa.

Militano in senso contrario considerazioni di natura letterale e sistematica.

Si deve infatti rilevare come la procedura descritta dall’art. 118 del Regolamento è prettamente volta a individuare i compiti del “*Responsabile della procedura telematica*”, che viene nominato

ai sensi dell'art. 118, comma 2, che *“dovrà affiancare gli organi preposti alle procedure elettorali” e svolge i compiti di “soluzione dei problemi tecnici” e prestare “assistenza al singolo votante”*.

L'art. 118 prosegue poi a descrivere gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni in modalità telematica, quali la ricezione di apposito link per e-mail da parte degli aventi diritto al voto e di *“un codice personale con il quale identificarsi e votare in modo anonimo e una sola volta”* (art. 118, comma 4).

E all'esito di tale percorso che si inserisce il comma 5 dell'art. 118, su cui si fonda la tesi del ricorrente, ove dispone che: *“Dopo la chiusura delle operazioni di voto, con l'ausilio del Responsabile della procedura telematica e/o di altri esperti in caso di impedimento dello stesso, si procede allo scrutinio dei voti trasmessi e alla proclamazione degli eletti”*.

La stringata previsione ora richiamata non può condurre all'esito interpretativo preteso da parte ricorrente, per cui sarebbero da considerarsi non operanti, per le procedure elettorali telematiche, le previsioni di cui all'art. 35, che si impone ora di riportare per esteso:

“1. La Commissione elettorale è responsabile della procedura relativa alla formazione dell'elenco dei candidati al Consiglio Accademico.

2. Nell'elenco dei candidati saranno inclusi tutti i docenti dell'Istituzione che hanno proposto la candidatura che siano in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 31.

3. Sono inclusi nell'elenco dei candidati, se in possesso dei requisiti richiesti, anche i docenti che ricoprono una delle cariche incompatibili con quella di componente del Consiglio Accademico; se verranno eletti dovranno optare per una sola carica, dandone comunicazione scritta al Presidente e al Direttore entro 48 ore dalla Pubblicazione dei risultati dell'elezione del Consiglio Accademico. La mancata comunicazione di scelta comporta l'immediata decadenza dal diritto a ricoprire la carica di Consigliere Accademico.

4. La Commissione elettorale dispone la Pubblicazione dell'elenco provvisorio dei candidati nella data di cui all'articolo 30; tale elenco deve contenere i cognomi e i nomi dei candidati disposti in ordine alfabetico.

5. Saranno ammessi reclami che pervengano all'Istituzione entro e non oltre 5 giorni dalla Pubblicazione dell'elenco provvisorio.

6. I reclami potranno essere presentati nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

7. La Commissione elettorale dispone la Pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati al Consiglio Accademico specificando in forma sintetica le motivazioni di eventuali esclusioni, comprese quelle relative agli eventuali dati giudiziari, per quanto consentito dall'articolo 65 del D.Lvo. 30 giugno 2003, n. 196".

Appare evidente l'insostenibilità della tesi di parte ricorrente, che

condurrebbe ad affermare che non vengano neppure formati, nelle procedure di votazione telematiche, gli elenchi dei candidati eletti in via provvisoria, pretermettendo perciò la possibilità di proposizione dei reclami prevista dall'art. 35, comma 4, che la commissione elettorale è tenuta a valutare e poi pubblicare l'elenco definitivo degli eletti, con obbligo di motivazione delle esclusioni, il quale, ancora a seguire la tesi di parte ricorrente, non sussisterebbe.

In altre parole, l'art. 118 pare integrare e non regolare in via autonoma la disciplina contenuta nell'art. 35 del Regolamento stesso, dettando alcune regole specifiche per la procedura telematica – che certamente sostituiscono quelle incompatibili e proprie delle votazioni in presenza (ad es. artt. 39 e 40), ma non può considerarsi autoapplicativo l'art. 118, comma 5 rispetto all'ampia disciplina contenuta nell'art. 35 stesso.

Non si trova il fondamento normativo, dunque, alla tesi per cui la scelta tra cariche incompatibili ex art. 35, comma 3 del Regolamento dovrebbe essere compiuta dalla pubblicazione del verbale di proclamazione degli eletti, per l'assorbente considerazione per cui non vi sono ragioni normative, né logiche, per escludere che, nelle procedure telematiche, non debbano essere svolti gli adempimenti di cui all'art. 35, commi 4-7, del tutto compatibili con la votazione telematica, che è volta a semplificare lo svolgimento delle operazioni di voto, ma non già quelle successive, nelle quali anzi si esplicano i diritti dei soggetti

che hanno partecipato alle elezioni (ad es., ancora, la possibilità di presentare reclamo avverso l'elenco provvisorio degli eletti, di cui si è peraltro avvalso il ricorrente nel caso di specie).

Anche tale motivo di ricorso è perciò destituito di fondamento.

11. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, stante la assoluta peculiarità, fattuale e giuridica, del caso di specie, in assenza di qualsivoglia precedente giurisprudenziale, giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere

Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriele Serra

IL PRESIDENTE
Marco Buricelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.